



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso promosso dalla FAISA-CISAL - Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Armando GRECO.-

L'anno millenovecentottant _____ adue _____ il giorno 31 (trentuno) _____
del mese di M a r z o _____, alle ore 12.00 _____ in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle
persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

MEMBRI SUPPLENTI

8. _____

9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. _____

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

- VISTO il ricorso promosso dal sig. DE VITA Lucio in qualità di Segretario della FAISA-CISAL, a mezzo del suo legale rappresentante dott. proc. Francesco PIERRI di Taranto, inteso ad ottenere la condanna dell'A.M.A.T. per comportamento antisindacale in virtù dell'art.28 Statuto dei Lavoratori, per aver escluso la FAISA-CISAL dalla Commissione prevista dall'art.9 - quint'ultimo comma - del vigente Regolamento

- aziendale nonchè la disapplicazione dell'art.9, già citato, sino a chè non sarà inserito, pariteticamente con le altre OO.SS., il rappresentante della FAISA-CISAL e conseguentemente veder condannare l'A.M.A.T. al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio;
- CONSIDERATO che il Pretore - Giudice del Lavoro - dott. MAIORANO, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 1°/aprile/1982 - alle ore 09.00;
 - CHE il ricorso è stato notificato all'Azienda il giorno 31/marzo/1982 - alle ore 12.00;
 - STANTE l'urgenza

D E L I B E R A

- di conferire, all'avv. Armando GRECO di Taranto, l'incarico per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso promosso dalla FAISA+CISAL in narrativa esplicitato;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento ai sensi degli artt. 54 e 123 del R.D. n.108 del 1904.-

Il Segretario
[Signature]

Visto : *Il Presidente*

[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **31 MAR. 1982**

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____~~

Resa esecutiva il **31 MAR. 1982**

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
Francesco FERRANTE
[Signature]



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO

DIREZIONE AMAT

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 13.4.1982.

Oggetto : Delibera AMAT n. 94 del 31.3.1982.-

(Relatore IL SINDACO)

La G M. , nella seduta del 13.4.1982 (assenti: Intelligente, D'Ippolito,
Di Lorenzo, Armentani e Latagliata). APPROVA.-



Assiste: Dr. Antonio Conte - Segr. Gen. del Comune.

Taranto li, 14.4.1982-



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 6/aprile/1982

N. di protocollo 743/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'Assessore alle Municipalizzate
del Comune di

T A R A N T O

Compiegati alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei provvedimenti assunti dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. n.55 - "Rimborso all'Economo di £.4.962.982.-
- Del. n.82 - "Autorizzazione partecipazione del consigliere Giuseppe MESTO alla riunione indetta dal CRIPEL a Bari per il giorno 18/3/1982".-
- Del. n.83 - "Restituzione alla ditta DE BARTOLOMEO F. di Taranto ritenute di legge a garanzia costruzione n.2 capanno ni affiancati".-
- Del. n.86 - "Presa atto relazione finale sullo studio effettuato dalla SpA SOGES di Torino".-
- Del. n.88 - "Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Dicembre 1981".-
- Del. n.89 - "Presa atto lavoro straordinario;effettuato nel mese di Gennaio 1982".-
- Del. n.90 - "Autorizzazione partecipazione delegazione al corso CRIPEL a Sirmione (Brescia)".-
- Del. n.91 - "Autorizzazione partecipazione incontro indetto dalla FEDERTRASPORTI a Roma per il giorno 1°/aprile/1982".-
- Del. n.92 - "Autorizzazione partecipazione dei sigg. PUCCI & CARRIERI Cosimo alla convocazione Commissione Nazionale Tributaria indetta a Roma per il giorno 30/3/1982".-
- Del. n.94 - "Ricorso promosso dalla FAISA-cisal - Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Armando GRECO".-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



FF/rs.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

AMAT-TARANTO	
28. APR 1982	
N°	di PROT.

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 6/aprile/1982

N. di protocollo 444/82 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli Enti
Locali.
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna segnate:

- Del. n.55 del 17/2/82 - "Rimborso all'Economo di f.4.962.982.".-
- Del. n.82 del 17/3/82 - "Autorizzazione partecipazione del consigliere Giuseppe MESTO alla riunione indetta dal CRIPEL a Bari per il giorno 18/3/1982".-
- Del. n.83 del 17/3/82 - "Restituzione alla ditta DE BARTOLOMEO F. di Taranto ritenute di legge a garanzia costruzione n.2 capannoni affiancati".-
- Del. n.86 del 24/3/82 - "Preso atto relazione finale sullo studio effettuato dalla SpA SOGES di Torino".-
- Del. n.88 del 24/3/82 - "Preso atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Dicembre 1981".-
- Del. n.89 del 24/3/82 - "Preso atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 1982".-
- Del. n.90 del 24/3/82 - "Autorizzazione partecipazione delegazione al corso CRIPEL a Sirmione (Brescia)".-
- Del. n.91 del 24/3/82 - "Autorizzazione partecipazione incontro indetto dalla FEDERTRASPORTI a Roma per il giorno 1/4/82".-
- Del. n.92 del 24/3/82 - "Autorizzazione partecipazione dei sigg. PUCCI & CARRIERI Cosimo alla convocazione Commissione Nazionale Tributaria indetta a Roma per il 30/3/82".-
- Del. n.94 del 31/3/82 - "Ricorso promosso dalla FAISA-CISAL - Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Armando GRECO".-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. CONTROLLO-TARANTO
- 6. APR. 1982
ARRIVO

Avv. ARMANDO GRECO

STUDIO: VIA UMBRIA, 19 - TEL. 373154

ABITAZ.: VIALE VIRGILIO, 4 - TEL. 22874

TARANTO

C. F. GRECO AND 15801 L0498

Taranto, 15.4.1982

*Azi
e sgr fu il
f. Mauro
d*

SIG. PRESIDENTE

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

T A R A N T O

ANAT-TARANTO
15. APR 1982
N° 1962/82 di PROT.

Le rimetto la copia del provvedimento del Pretore di Taranto che ha rigettato l'istanza di antisindacalita' proposta dal SINDACATO FAISA CISAL c/l'A.M.A.T.

Purtroppo anche questa volta le spese del giudizio sono state compensate.

Cordiali saluti.

Agrey

*Lig. Mauro,
chiedo che mi offertesce consegnare
il testo dell'articolo del regolamento
questione predisponendo opposte
modi di deliberare -*

Carlu

* DATO ORIGINALE

ASIP. MANCO E -

16/4/82

Manco

COPIA

Osserva. Il mio, invece, è un giudizio di merito e sostanziale.

La pretesa del sindacato ricorrente è infondata.

Della commissione prevista nell'art. 9 abilitata a decidere sui reclami non fanno parte i rappresentanti sindacali. Vi è infatti chiaramente un errore nella formulazione dell'articolo quando dice che la commissione è composta dal Direttore di esercizio, dal collegio dei superiori che hanno formulato il giudizio e dall'agente reclamato assistito da tre rappresentanti sindacali ecc. ecc. E' evidente che non vi può far parte l'agente reclamante e di conseguenza i rappresentanti sindacali che a detta dell'articolo hanno solo una funzione di assistenza dell'agente.

Nè può ipotizzarsi che si sia voluto prevedere una sorta di organismo sindacale abilitato a dare pareri alla commissione giudicante. Nulla si dice in tal senso prevedendosi solo che i rappresentanti sindacali svolgono un compito di assistenza dell'agente e non di collaborazione con l'azienda. Anzi i due compiti sarebbero evidentemente incompatibili tra loro non potendo nel caso di specie, in cui la decisione vanno ad incidere su posizioni giuridiche dei singo

li, lo stesso organismo assistere e difendere il lavoratore e collaborare, dando pareri, con l'azienda.

Ne è possibile ipotizzare che si sia voluto istituire un organismo permanente e tra l'altro obbligatorio nella sua composizione l'assistenza dell'agente, in quanto

la disposizione risulterebbe chiaramente illegittima

imponendo a chi vuol pagare reclamo di farsi assistere da un organismo nel quale magari non ripone pienamente la sua fiducia.

L'assistenza in una controversia, sia pure amministrativa, non può non essere un fatto volontario e fiduciario, e non può essere imposta con la previsione di un organismo già predeterminato nelle sue componenti.

Pertanto se ne deve dedurre che così come l'agente i rappresentanti sindacali non fanno parte della commissione neppure a livello consultivo e che tali rappresentanti hanno solo un compito di assistenza dell'agente il quale quindi, nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può farsi assistere da quella o da quelle che riscuotono la sua fiducia, o al limite da nessuna.

Correttamente quindi la norma è stata attuata dall'azienda e nel caso di specie e negli altri casi dei quali è stata acquisita la documentazione nella quale si dà atto che la commissione è composta dal diretto

re di esercizio e dal collegio di superiori e che
sono presenti l'agente assistito da tre sindacalisti
da lui scelti.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta la domanda. Nulla per le spese.

IL SEGRETARIO

Langella Giuseppe

IL PRETORE

Rasquale Maiorano

V. Depositata in Cancelleria
8 APR. 1982 IL CANCELLIERE

2881 JV 8 -

CC

11 CO P. A

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. Francesco Pierri
VIALE MAGNA GRECIA, 420/B
74100 - TARANTO

1590

SIG. PRETORE DEL LAVORO - TARANTO

*delibera urgente
di Pierri
definita*

Ricorso e art. 26 Statuto dei Lavoratori

Lucio De Vita quale segretario della FAISACISALw rep-
presentato e difeso per mandato a margine del presen-
te atto dal Dott. Proc. Francesco Pierri ed eletti-
vamente domiciliato presso lo stesso al V.le Magna
Grecia n. 420/B

AMAT-TARANTO
31.MAR.1982
N° 1703/82 di PROT.

contro

A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Ta-
ranto) in persona del suo legale rappresentante pro
tempore -

Delego a rappresentarmi e di-
fendermi in ogni stato e grado
di questa procedura, nelle ese-
cuzioni ed opposizioni, con fa-
coltà di farsi sostituire, di tran-
sigere ed incassare somme, di
quietanzare e di rinunciare agli
atti, il Dott. Proc. FRANCESCO
PIERRI

FATTO E DIRITTO

E' da tempo, che la FAISA CISAL conduce per mezzo del
suo segretario provinciale, Lucio De Vita, numerose
battaglie sia di natura sindacale che giudiziaria,
al fine di far riconoscere i sacrosanti diritti del
sindacato FAISA CISAL, all'esistenza ed alla operati-
vita sindacale. Tali diritti cominciano ad essere
riconosciuti dall'avversario, nella fattispecie
l'A.M.A.T. con l'espresso ed esplicito conferimento
al sindacato istanzz di una posizione paritaria con
le altre OO.SS. CGIL, CISL e UIL. Difatti l'Azienda
negli ultimi tempi ha modificato la sua tattica di
ostruzionismo e boicottaggio nei riguardi del sinda-
cato istante, riconoscendo allo stesso i diritti di

Eleggo domicilio presso lo stes-
so Dott. Proc. PIERRI in Taranto
*Ho: Lucio De Vita
e segretario
Dott. Pierri*

partecipazione a tutte le commissioni per i concorsi
esterni ed interni previsti dal vigente regolamento
aziendale. Così numerose vertenze giudiziarie promosse
dal sindacato ricorrente nei riguardi dell'A.M.A.T.,
per la esclusione di rappresentanti FAISA CISAL da
alcuni commissioni di esami per concorso (vedi decreto
pretorile del 29.5.1980 Dott. Maierano, decreto
del 29.9.1980 Dott. Martemucci per il concorso per
24 posti di autista, decreto del 12.5.1981 Dott. Mar-
temucci) hanno cominciato a dare i propri frutti sperati
infatti l'Azienda con inviti scritti e verbali ha
inserito i componenti della FAISA CISAL in tutte
le commissioni operanti attualmente, e riguardanti
i concorsi pendenti, anche quelli per 24 posti di
autista; per i quali l'A.M.A.T. promosse in ultima
azione ricorso per regolamento di giurisdizione in
Cassazione. Però come suol dirsi il lupo perde il pe-
lo ma non il "vizio", e il "vizio" in questo caso è
dato da una nuova isolata esclusione del rappresen-
tante del sindacato istante dalla commissione operan-
te, prevista dal quinto comma e art. 9 vigen-
te regolamento sulle assunzioni e promozioni del per-
sonale che così recita: "A tale giudizio l'agente Duvvi
può opporre reclamo entro 15 gg. alla direzione di
esercizio, e tale reclamo sarà discusso da una com-

missione composta dal Direttore di esercizio, dal Collegio dei superiori che hanno formulato il giudizio, e dall'Agente reclamante assistito da tre rappresentanti sindacali dell'organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentata a livello nazionale entro i 15 gg. successivi". Ebbene di tale commissione l'A.M.A.T. non vuol riconoscere la partecipazione del sindacato istante. Evidente la discriminazione sindacale consumata testè è accentuata e rigorosamente definita da un comportamento contraddittorio dell'Azienda che in un primo momento "integra" il regolamento vigente sulle assunzioni e promozioni del personale, riconoscendo alla FAISA CISAL la presenza paritaria in tutte le commissioni previste dal regolamento, che tra l'altro stabilisce una presenza sindacale ristretta a 3 OO.SS., e in un secondo momento disconosce e rifiuta la presenza del sindacato FAISA CISAL nella commissione prevista dall'Art. 9 innanzi descritto quint'ultimo comma. Si ritiene a sommosso parere dello scrivente, che l'Ill.mo Sig. Pretore non avrà dubbi in virtù dello Statuto dei Lavoratori, a reprimere si spera l'ultimo comportamento antisindacale dell'Azienda, alla luce anche delle vittorie giudiziarie che questo sindacato in tema di art. 28 va mietendo, ultimo

Q giudizio di appello dinanzi all'On.le Tribunale di Taranto discusso il 9.3.1982, a seguito appunto di atto di appello promosso dall'A.M.A.T. contro la sentenza del Pretore del Lavoro di Taranto Dott. Pasquale Maiorano del 9.12.1980 che condannava l'Azienda di antisindacalità per l'esclusione della FAISA CISAL ^{della} C.O.T. Commissioni orari e turni, infatti l'On.le Tribunale rigettava l'atto di appello dell'A.M.A.T. e la condannava ad ulteriori spese. Pertanto si chiede che il Sig. Pretore Voglia giudicare con la massima sollecitudine la seguente vertenza, stante la continua operatività della suddetta commissione, nonostante numerosi avvisi del sindacato istante al datore di lavoro affinché lo sia integri nella summenzionata commissione. Stando così le cose Lucio De Vita così come rappresentato e difeso confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'adito Pretore, adversis reiectis, così giudicare:

- 1) dichiarare antisindacale in virtù dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori la condotta dell'A.M.A.T. escludente la FAISA CISAL dalla commissione prevista dall'art. 9 quint'ultimo comma vigente regolamento aziendale;

2) conseguentemente disapplicare l'art. 9 quant'ultimo
comma del regolamento vigente aziendale sulle assun-
zioni e promozioni del personale che prevede e defini-
sce la commissione giudicante sui reclami e giudizi
di comparizione, attualmente operante, sino a quando
non sarà inserito pariteticamente con le altre OO.SS.
il rappresentante della FAISA CISAL;

3) condannare l'A.M.A.T. al pagamento delle spese, di-
ritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Mezzi istruttori: si esibiscono, fotocopie decreto
pretorile del 29.5.1980, 29.7.1980, 12.5.1981, sen-
tenza del 9.12.1980, comunicati del 6.3.1982 e un

11.3.1982, *Regolamento Ansaldo*

Con ogni riserva e salvezza.

Taranto 24.3.1982

Do B. J. L.

Il Pretore

letto il ricorso;

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 1/4/82

ore 9 ordinando alle parti di comparire per-

sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente

decreto siano notificati al convenuto, a cura del-

Il 31/3/82 ou 12

l'attore, entro 19 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 30/3/82

Il Pretore

Il Cancelliere

f. do Romano

f. do Romano

Copia conforme all'originale

Taranto 30 MAR 1982

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sot-

toscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto al

quindicato ufficio, ho notificato il presente atto

al sig. ARAT *è padre del suo Epil Persol*
potenza
abitante in Taranto - Via C. BATTIST n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani *del Sig. Arat: Epil Persol*
per Arat Epil

Taranto 31/5/82 ore 10.20



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Signature]